



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 20

del 40-5-2021

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche -
"STANZENIGMA", CF 92238370925 – nullità iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 5/5/2021 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva CSAIn ha segnalato di aver erroneamente trasmesso l'iscrizione al Registro della "STANZENIGMA", CF 92238370925, chiedendone pertanto la cancellazione;
- VISTA** l'iscrizione effettuata in data 05/03/2021 dall'Ente CSAIn per la "STANZENIGMA", CF 92238370925 codice affiliazione 241878, con validità sino al 31/12/2021;

jm

RILEVATO che nelle apposite sezioni del Registro, in abbinamento al suddetto soggetto, l'Ente CSAIn, caricava lo Statuto e n. 13 tesserati;

RITENUTO che l'iscrizione effettuata in data 05/03/2021 dall'Ente CSAIn per il soggetto con **CF 92238370925**, alla luce della citata nota del 27/04/2021, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**STANZENIGMA**", **CF 92238370925**;
- di addebitare all'Ente CSAIn la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati